



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

òDon Giovanni Silvestriò

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali ó Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ó Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 12

Oggetto: Servizi socio sanitarióassistenziali, servizio cucina e servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA òDon Giovanni Silvestriò ó Modifica ATI per recesso mandante ó Autorizzazione ó Proroga tecnica del contratto in essere nelle more dell'espletamento di nuova gara.

Oggi, venticinque Settembre 2018, nella sede dell'ASP òDon Giovanni Silvestriò di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dallo Statuto dell'ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all'oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) òDon Giovanni Silvestriò di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti-letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge Regionale n. 4/2010, l'ASP ha stipulato apposito Accordo contrattuale Rep. n. 267/21.11.2011 con la ASL BA per l'assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti non autosufficienti e/o parzialmente non autosufficienti per n. 30 posti letto;

CHE secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 del 21.02.2017, avente per oggetto: *òApprovazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale 18.01.2007,*

n. 4 e s.m.i.ö, dall'entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, il legislatore regionale ha inteso sopprimere definitivamente la fascia media, per cui, in assenza di riferimenti normativi per il mantenimento delle RSSA in fascia media autorizzate in via definitiva prima dell'entrata in vigore del R.R. n. 7/2010, le stesse devono essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010, e n. 11/2015, che prevede una sola tipologia di struttura (ex RSSA anziani di fascia alta);

CHE tale lettura interpretativa della vigente normativa regionale di riferimento per la RSSA contrasta con chiarimenti precedentemente forniti dalla REGIONE PUGLIA Area Politiche per la promozione della salute delle persone e della pari opportunità, con nota del 07 luglio 2015 prot. n. AOO_082/4391, acquisita agli atti dell'Ente il 9.7.2015 al n. 527 di prot., dalla quale si rileva che dal regolamento Regionale n. 11/2015 non discende alcun obbligo di adeguamento per le RSSA autorizzate con moduli di fascia media e rientranti nella casistica di cui alla nota circolare AOO_082/19.04.2010 (fattispecie nella quale rientra la RSSA "Don Giovanni Silvestri"), le cui autorizzazioni conservano pertanto piena validità;

CHE la questione assume rilievo soprattutto in vista della sottoscrizione del nuovo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, in quanto lo schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 2199 del 28 dicembre 2016 prevede la possibilità di contrattualizzare solo strutture di "fascia alta";

CHE, pertanto, questa Azienda, al fine di pervenire alla stipula del contratto di cui innanzi, di fondamentale importanza per l'esistenza della stessa Azienda, si è dovuta impegnare, con nota prot. n. 310/10.04.2017, nei riguardi della REGIONE PUGLIA - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ad avviare la "riclassificazione" a "fascia alta" della RSSA, per 45 posti letto (con conseguente perdita di n. 8 posti letto non contrattualizzati) e ad effettuare gradualmente il blocco delle "prese in carico" sino alla nuova ricettività e titolo autorizzatorio;

CHE è stato avviato il procedimento di "riclassificazione" a "fascia alta" della RSSA per 45 posti letto, disponendo, tra l'altro, il non utilizzo del terzo posto/letto presente in alcuni vani degenza, secondo la precitata Deliberazione di Giunta Regionale, di modo che ad oggi il numero degli utenti assistibili in Struttura si è ridotto a n. 48;

PREMESSO, inoltre:

CHE l'Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" non dispone di un'adeguata dotazione organica, in quanto:

sino alla trasformazione in Azienda non ha potuto avviare procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali a causa del "blocco" delle assunzioni disposto dalla L.R. n. 13/2006 per tutte le II.PP.A.B. e per il periodo transitorio di trasformazione in ASP;

il protrarsi delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale (cfr. Linee guida diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010 e successiva "Circolare assunzioni ASP" prot. n. AOO_082/3765/12.06.2015), come anche la mancanza di certezze sul versante delle entrate di Bilancio, che costituite per lo più da rette di soggiorno soggiacciono all'andamento della domanda di assistenza, hanno sconsigliato a questo Ente la provvista di nuovo personale; per conseguenza, l'organico della neocostituita Azienda Pubblica di servizi alla persona "Don Giovanni Silvestri" si compone, sin dall'anno 2009, di sole n. 4 unità lavorative a tempo

indeterminato, delle quali n.2 impegnate a livello amministrativo e contabile e n. 2 impegnate nei servizi alla persona ;

CHE per le suddette ragioni, l'Ente versa in una situazione di carenza quali-quantitativa di personale in relazione agli standard funzionali fissati dall'art. 66 del Regolamento Regione Puglia 18.01.2007, n. 4 e s.m.i., per il funzionamento delle strutture residenziali che svolgono attività socio sanitaria assistenziale in favore di anziani;

CHE le risorse attualmente a disposizione dell'Amministrazione non consentono di provvedere in via diretta e in economia all'organizzazione e gestione del complesso dei servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio cucina e dei servizi di igiene, sanificazione e disinfezione necessari a garantire il funzionamento della RSSA, in conformità agli standard gestionali prescritti dal Regolamento Regionale 4/2007 e s.m.i.;

CHE per garantire una gestione ottimale dei servizi socio sanitari assistenziali, di cucina e di igiene, sanificazione e disinfezione in favore degli utenti della RSSA, in conformità agli standard prescritti dalla vigente normativa sopra richiamata, l'Azienda ricorre a soggetti esterni, mediante lo schema dell'appalto di servizi, che rispetto al caso di specie risulta essere più funzionale e tendenzialmente più adatto a produrre riduzioni dei costi, aumento della flessibilità e della professionalità delle risorse impiegate e razionalizzazione delle risorse finanziarie;

CHE in data 30.09.2018 perverrà a scadenza il contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, avente ad oggetto: *“Affidamento all'ATI Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c./La Coccinella Società Cooperativa a r.l. dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.b) del D. Lgs n. 163/2006. CIG. N. 6404933DE7”*;

CHE con nota del 20.03.2018, indirizzata alla mandataria *“Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.”* e pervenuta per conoscenza a questo Ente il 20.03.2018 al n. 226 di prot., la CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione ha comunicato, quale impresa mandante deputata alla erogazione del servizio cucina, che alla naturale scadenza dell'atto contrattuale aggiuntivo Rep. n. 305 del 25.09.2015, prevista per il 30.09.2018 *“terminerà irreversibilmente il proprio apporto con ogni conseguente effetto in punto di scioglimento del vincolo associativo dell'ATI nonché ripetizione delle garanzie fideiussorie bancarie prestate”*;

CHE con nota del 03.05.2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.05.2018 al n. 350, il Legale Rappresentante della Cooperativa Capogruppo *“Il Salvatore Coop. Soc. a r.l.”* ha reso nota la disponibilità delle altre Cooperative in ATI affidataria dell'appalto in parola *“Il Salvatore”* e *“La Coccinella”* *“ad assicurare in proprio la continuità del servizio cucina per l'eventuale periodo di proroga, posta la prevalenza del servizio socio sanitario assistenziale assicurato dalla capogruppo “Il Salvatore” oppure, ove occorra, cooptando altro ente o chiedendo avvalimento”*;

CHE a mezzo posta certificata, acquisita agli atti dell'Ente in data 26.07.2018 al n. 569 di prot., la Cooperativa Sociale *“Il Salvatore”* a r.l., Capogruppo, ha trasmesso la nota del 24.07.2018, con la quale l'A.T.I. *“Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl/CIR Food s.c.”*, affidataria dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso questa RSSA, ha, fra l'altro, comunicato quanto di seguito:

- *“Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ha manifestato la disponibilità a proseguire, in luogo di CIR food, nella gestione del servizio ristorazione, qualora*

l'Amministrazione manifesti la volontà di prorogare il servizio oltre la scadenza del 30 settembre 2018;

- Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, La Coccinella Soc. Coop. A R.L. e CIR food s.c. concordano che, nel caso in cui l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Anziani decidesse di prorogare ulteriormente oltre il 30.09.2018, l'assenso dell'ATI sarà condizionato all'autorizzazione dell'Ente stesso a fare recedere dal raggruppamento temporaneo di imprese CIR food con conseguente restituzione delle cauzioni ad oggi prestate e che allo stato sono cointestate anche all'impresa mandante Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.;
- Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata si è dichiarata disposta, in tale concordata ipotesi di recesso dal raggruppamento temporaneo d'impresе da parte della mandante CIR food, a subentrare nel rapporto in essere con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" Residenza Socio Sanitaria Assistenziale, dichiarando di possedere i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, ai servizi e forniture da eseguire; in tale evenienza, si applicheranno le clausole in materia di cambi di appalto nei termini e condizioni di cui al CCNL di riferimento. A tal fine Il Salvatore si riserva di riorganizzare il servizio, dotandosi di una propria struttura organizzativa ed operativa;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 consente il recesso di una o più imprese raggruppate anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, per esigenze organizzative del raggruppamento qualora le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;
- Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, come sopra riportato, dichiara di essere in possesso dei requisiti finanziari e tecnici per i servizi ancora da eseguire;

CHE il possesso dei requisiti finanziari e tecnici per i servizi ancora da eseguire dichiarato da "Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" è confermato sotto forma di autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con successiva nota del 13.08.2018, in atti al n. 637/16.08.2018 di prot., con la quale il Legale Rappresentante della Cooperativa Capogruppo "Il Salvatore Coop. Soc. a r.l.", ha dichiarato:

- di poter assicurare in proprio la continuità del servizio cucina per l'eventuale periodo di proroga posta la prevalenza del servizio socio sanitario assistenziale espletato dalla capogruppo "Il Salvatore" nell'ambito del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015;
- di possedere i requisiti di ordine generale e professionale, nonché la capacità economico-finanziaria, poiché ha già eseguito ed attualmente esegue lo stesso servizio, compreso la preparazione dei pasti caldi nonché la somministrazione degli stessi e delle bevande, in favore di:
 1. codesto Ente dal 05.02.2011 al 30.09.2012, come da contratto agli atti rep. n. 244 dell'11.02.2010;
 2. ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano (BA) come da contratto rep. n. 503 del 04.07.2016 ó appalto CIG: 6458062215B ó di cui si allega copia alla presente;

CONSIDERATO tutto quanto innanzi e attesa la complessità e la delicatezza della materia afferente la contrattualistica pubblica, si è valutato opportuno e necessario acquisire, al riguardo, un adeguato supporto specialistico legale, come di seguito si riporta, ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza di questa Azienda, tenendo conto che i servizi di cui si tratta sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e devono essere garantiti presso la RSSA senza soluzione di continuità:

- Con delibera del Presidente n. 8 in data 12 luglio 2018, ratificata dal C.d.A. con atto n.21/31.7.2018, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui *per relationem* si rinvia, è

stato conferito all'Avv. Alberto Pepe, con Studio Legale sito in via Augusto Imperatore, 16 in Lecce, l'incarico di consulenza legale volta ad acquisire parere legale in ordine alla possibilità di giovare della disponibilità delle Cooperative in ATI affidataria dell'appalto in oggetto "Il Salvatore" e "La Coccinella" *ad assicurare in proprio la continuità del servizio cucina per l'eventuale periodo di proroga, posta la prevalenza del servizio socio sanitario assistenziale assicurato dalla capogruppo "Il Salvatore" oppure, ove occorra, cooptando altro ente o chiedendo avvalimento*;

- Con successiva delibera del Presidente n. 9 in data 26 luglio 2018, ratificata dal C.d.A. con atto n.22/31.7.2018, è stata prorogata la durata dell'incarico di cui innanzi onde consentire al legale incaricato una compiuta ed esaustiva valutazione della questione a seguito della richiesta prodotta dall'A.T.I. "Il Salvatore a r.l./La Coccinella scarl/CIR Food s.c." con propria nota pec in data 24.07.2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 26.07.2018 al n. 569, di cui innanzi;

LETTO ed esaminato il parere reso dal legale incaricato in data 09.08.2018, acquisito in pari data agli atti dell'Ente al n. 625 di prot., dal quale si rileva che non risulta percorribile la possibilità della proroga cosiddetta contrattuale (prevista nel contratto) e testualmente che:

Ad oggi, quindi, in vista della scadenza del 30/09 p.v. deve avviarsi la nuova procedura di gara.

2. Qualora, come è prevedibile, la gara si protragga oltre il 30/09/18, sicché si renderà necessario garantire la continuità del servizio nelle more della procedura, codesta Azienda dovrà far ricorso ad una delle procedure previste dal nuovo Codice dei contratti (DLgs 50/16) ed in particolare dall'art. 36 in materia di *contratti sotto soglia*. Quest'ultimo prevede la possibilità di procedere ad *affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici* solo per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro (comma 2 lettera A);

Per affidamenti pari o superiori al predetto importo ma comunque sotto la soglia comunitaria (nel caso di 750.000,00 Euro), invece, l'art. 36 prevede l'espletamento di *procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, í . per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti* (comma 2 lettera B);

Qualora si intenda affidare all'ATI lo svolgimento dei medesimi servizi nelle more dell'espletamento della gara si potrà quindi procedere mediante affidamento diretto ma solo per importi inferiori a 40.000,00 Euro e motivando la scelta in ragione della necessità di garantire la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura;

Per importi superiori, invece, in assenza di elenchi di operatori già formati da codesta Azienda, occorre procedere ad indagini di mercato e quindi all'invio di inviti che contengano le condizioni di partecipazione e le future condizioni contrattuali;

In tale prospettiva ed al fine di prolungare prudenzialmente il tempo a disposizione per l'espletamento di nuova gara può essere utile valutare l'opportunità di procedere ad affidamenti diretti separati dei tre servizi (socio-sanitari e cucina a Il Salvatore e pulizie a Coccinella), ciascuno di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

3. In tale quadro contrattuale e normativo occorre poi farsi carico della comunicazione del 24/07/18 proveniente dalla mandataria dell'ATI e da una delle mandanti con la quale CIR Food ha comunicato di non poter effettuare la prestazione di propria competenza oltre il 30/09/18 nonché la possibilità che ad essa subentri la mandataria Il Salvatore, pienamente qualificata ad eseguirla;

LETTA ed esaminata la successiva nota del 28.08.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 29.08.2018 al n. 655, con la quale l'Avv. Alberto Pepe a valle di ulteriore approfondimento resosi necessario in seguito alle esigenze rappresentate dall'Ente e alla documentazione visionata, ad integrazione di quanto argomentato nel precedente parere pro-veritate, ha segnalato che: *pur in assenza nel DLgs 50/16 di riferimenti normativi in tema di c.d. proroga tecnica dei contratti stipulati ex DLgs 163/06 (ossia di proroga per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara), l'ANAC con Comunicato del Presidente 11/05/16, adottato all'indomani*

dell'entrata in vigore del nuovo Codice, ha precisato che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: i proroghe tecniche o purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

- la proroga tecnica è peraltro istituito che, nella vigenza del DLgs 163/06, è stata la stessa ANAC (allora AVCP) ad individuare con deliberazione n. 86 del 06/10/2011. In tale atto, pur precisando che In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. (Cons. di Stato n.3391 dell'08.07.2008), l'Autorità concludeva nel senso che La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. (Parere 12 ottobre 2005, n. 3260/2005 o Sezione I) ed è quindi teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

- Deve tuttavia rilevarsi che nella vigenza del DLgs 163/06 la proroga tecnica è stata spesso ancorata dal punto di vista normativo all'art. 125 c. 10 del medesimo decreto, che prevedeva il ricorso all'acquisizione in economia (ossia un tipo di affidamento diretto sotto la guida del RUP in fase di esecuzione) per prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

Si tratta però di una norma non più vigente. Sicché la percorribilità della proroga tecnica ad oggi è possibile fondarla sul Comunicato ANAC 11/05/16, che anche sulla scorta della precedente deliberazione del 2011 continua a ritenere la proroga tecnica uno strumento espressione di principi generali utilizzabile dalle amministrazioni seppure entro gli stretti limiti della eccezionalità e della circoscrizione temporale.

Nel caso, peraltro, la proroga per il periodo successivo al 30/09/2018 dovrà essere preceduta dalla presa d'atto del recesso dall'ATI a decorrere dalla predetta data della mandante Cir Food e del conseguente subentro della mandataria nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente l'ATI che ha esercitato il recesso;

Rispetto ad una tale operazione la giurisprudenza è ormai da tempo favorevole sul rilievo che il divieto di modificazione della compagine delle Associazioni temporanee di imprese è finalizzato a impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all'a.t.i. o al consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell'A.t.i. o Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'a.t.i. venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva (Cons. St., Ad. Plen., n. 8/2012; successivamente *ex multis* TAR Puglia, sez. I, n. 110/18, TAR Sicilia, sez. I, n. 2904/15, Cons. St., sez. V, 20/01/15, n. 169, TAR Lazio, sez. III, n. 5901/14, Cons. St., sez. VI, n. 3428/12).

- Per quanto appena esposto codesta Amministrazione, conclusa con successo l'istruttoria sull'istanza di riduzione dell'ATI, ove ve ne siano i presupposti (e la documentazione fornitami pare a tal fine sufficiente), potrà disporre una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara fondandola, come detto, sull'interpretazione fornita da ANAC all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice;

RILEVATO che in base al parere reso dall'Avv. Alberto Pepe di Lecce, conservato agli atti d'ufficio, la stazione appaltante deve stabilire se sussistano in capo alla capogruppo/mandataria, i

necessari requisiti di qualificazione e prestare il proprio consenso alla modifica *riduttiva* del raggruppamento stesso;

VISTO l'art. 48, comma 19, del D.Lgs. n. 50/2016 che così sancisce: *È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate (anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto) esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara*;

DATO ATTO:

CHE con atto integrativo dell'Associazione temporanea di impresa stipulato in data 02 ottobre 2015 si conferiva a *Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata* di Castellana Grotte la rappresentanza esclusiva e si stabilivano le percentuali di ripartizione del servizio di cui si tratta fra le imprese nel modo seguente:

84.5% alla *Il Salvatore Cooperativa Sociale a responsabilità limitata* di Castellana Grotte;

7,5% a *La Coccinella Soc. Coop a r.l.* di Castellana Grotte;

8% a *Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa*;

CHE dalla documentazione agli atti dell'Ente si evince che la Cooperativa Sociale *Il Salvatore* a r.l., ha già espletato presso questa RSSA il servizio di preparazione pasti caldi, con buon esito, regolarità e senza errori, per un ammontare contrattuale annuo quantificabile in circa € 32.492,80 (8% del corrispettivo dell'appalto);

CHE tale importo garantisce la capacità del soggetto subentrante ad eseguire le prestazioni in affidamento afferenti al servizio cucina, per un importo pari a € 14.409,04;

CHE la predetta mandataria è in possesso dei necessari requisiti economico-finanziario e tecnico professionali, acquisiti anche attraverso la gestione di una struttura socio-residenziale avente sede in un comune vicinore effettuata dal luglio 2016;

CHE la ridetta mandataria ha manifestato la disponibilità a proseguire, in luogo di CIR Food, nella gestione del servizio cucina, qualora l'Amministrazione manifesti la volontà di prorogare il servizio oltre la scadenza del 30 settembre 2018;

RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il recesso dall'ATI della mandante CIR Food e il conseguente subentro della mandataria nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente l'ATI che ha esercitato il recesso, come da richiesta della stessa A.T.I. *Il Salvatore* a r.l./*La Coccinella* scarl/CIR Food s.c.ö in data 24.07.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 26.07.2018 al n. 569, innanzi richiamata;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Presidente n.11 in data 25.09.2018 è stato avviato l'iter per l'affidamento dell'appalto dei Servizi socio sanitari-assistenziali, del servizio mensa e del servizio pulizia occorrenti presso la RSSA *Don Giovanni Silvestri* approvando, all'uopo, apposito Capitolato d'appalto;

DATO ATTO che:

- è prossima la scadenza (30.09.2018) dei *Servizi socio sanitari* assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA *Don Giovanni Silvestri*;

- questa Azienda deve proseguire i servizi senza soluzione di continuità e non è in grado di espletare in tempo utile altra procedura di affidamento;
- con atto autenticato dal Notaio Giuseppe Ladisa di Castellana Grotte registrato a Bari in data 20.09.2018 al n. 28510, agli atti dell'Ente, è stata formalizzata la costituzione della Associazione Temporanea di Imprese a seguito del recesso della Mandante CIR Food s.c., da Reggio Emilia;
- l'ATI si rende disponibile a proseguire nella esecuzione del contratto alle condizioni vigenti;

VALUTATO CHE:

- questa Amministrazione, pur avendo ben presente la necessità di bandire per tempo una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi in parola, non ha potuto procedere con il dovuto anticipo in considerazione del bilancio approvato nel febbraio 2018 e soprattutto della necessità di garanzia della copertura finanziaria, avvenuta solamente in una seconda fase estiva;
- l'andamento finanziario del corrente esercizio ha risentito pesantemente, oltreché degli effetti del graduale blocco delle opere in carico di utenti, ai fini della obbligatoria riclassificazione della RSSA di cui è innanzi detto, di due fattori che, verificatisi contemporaneamente, hanno creato difficoltà agli equilibri finanziari; ci si riferisce in particolare:
 - a) alla contrazione della domanda di assistenza registrata nel corso del 1° semestre 2018, relativamente ai posti letto gestiti privatamente, che ha determinato minori entrate di Bilancio;
 - b) ai crescenti costi di produzione dei servizi sociosanitari assistenziali incompressibili (nuovo CCNL Cooperative sociali da applicare, aumento tassazione e imposizione fiscale, aumento costi energetici...);
- per quanto innanzi, con Deliberazione del C.d.A. n. 22 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio, misure straordinarie, quali:
 - l'applicazione di una quota dell'avanzo libero del risultato di amministrazione;
 - l'aumento della misura della retta di soggiorno giornaliera presso la RSSA relativamente ai posti letto gestiti privatamente, a decorrere del 01 settembre 2018;
- con la precitata Deliberazione del C.d.A. n. 22 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono state, inoltre approvate apposite variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano esecutivo di gestione (PEG), al fine di poter avviare, in osservanza del principio della copertura finanziaria, nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi sociosanitari assistenziali, di cucina e pulizia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri";
- a garanzia del servizio a tutela di una utenza "fragile", costituita in massima parte da anziani non autosufficienti, si rende necessaria, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara, una proroga tecnica del contratto di affidamento dei servizi socio-sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri all'ATI appaltatrice;

PRECISATO CHE:

- l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui sopra, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23. Comma 2,

della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11.03.2001 n. 419, 24.06.2011 n. 939, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V ó 21.06.2012 n. 3668, TAR Lombardia ó Brescia, Sez. II, sentenza 05.03.2013 n. 214);

VISTO il parere AG 33/13 del 16 maggio 2013 con il quale l'AVCP individua alcune ristrettissime ipotesi nella quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell'azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'11 Maggio 2016 che indica la possibilità di adozione di proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

RITENUTO, per quanto sopra, sulla base del parere espresso dall'Avv. Alberto Pepe, all'uopo incaricato dall'Ente, di disporre, per il tempo strettamente necessario all'esplicitamento di una nuova gara, una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", per mesi 3 (tre), a decorrere dal 1° Ottobre 2018, per un importo di € 180.248,05, di cui € 1.007,97 per oneri per la sicurezza;

VISTO lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO in merito a quanto immediatamente precede che:

- con la Delibera n. 1300 del 20.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018, in vigore dall'01.01.2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disciplinato per il 2018 l'ammontare delle contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione e l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005;
- che pertanto, per l'appalto in discorso, avente un importo netto contrattuale di 180.248,05 la quota di contribuzione a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 225,00, e quella a carico dell'operatore economico è di € 20,00;
- che in conformità alle vigenti modalità operative, questa stazione appaltante procederà alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) utilizzando la prevista procedura informatica onde consentire l'abilitazione al versamento della contribuzione di cui innanzi;

RICONOSCIUTE al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, al fine di assicurare servizi indispensabili presso questa Residenza Protetta quali sono quelli socio sanitari assistenziali, cucina ed igiene, sanificazione e disinfezione ;

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;
2. **DI RECEPIRE** e far proprio il parere pro-veritate reso dal legale incaricato, Avv. Alberto Pepe da Lecce, in data 09.08.2018, acquisito in pari data agli atti dell'Ente al n. 625 di prot., come integrato con successiva nota del 28.08.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 29.08.2018 al n. 655, di cui alle premesse;
3. **DI DARE ATTO** della richiesta di modifica in riduzione dell'ATI affidataria dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso questa RSSA, per recesso della mandante CIR Food s.c.;
4. **DI DARE ATTO** che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Segreteria-Ragioneria dell'ASP, tale modifica risulta coerente con le previsioni di cui all'art. 48, comma 19, del Dlgs. 50/2016 e che le imprese rimanenti hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire;
5. **DI AUTORIZZARE** il recesso dall'ATI della mandante CIR Food e il conseguente subentro della mandataria nell'esecuzione delle prestazioni di competenza della componente ATI che ha esercitato il recesso, come da richiesta della stessa A.T.I. Il Salvatore a r.l./La Coccinella scrl/CIR Food s.c. in data 24.07.2018, acquisita agli atti dell'Ente il 26.07.2018 al n. 569;
6. **DI DISPORRE**, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara, quantificabile in presumibili mesi 3 (tre) una proroga tecnica del contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi socio sanitari assistenziali, del servizio cucina e del servizio di igiene, sanificazione e disinfezione presso la RSSA Don Giovanni Silvestri, a decorrere dal 1° Ottobre 2018 e sino al 31.12.2018, per un importo di € 180.248,05;
7. **DI APPROVARE** l'allegato schema di contratto di proroga tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. **DI DISPORRE** che l'ATI Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l./La Coccinella Società Cooperativa a r.l., prosegua a partire dal 1° Ottobre 2018, nelle more della stipula del contratto, l'espletamento dei servizi di cui si tratta, che sono considerati di pubblico interesse ad ogni effetto e come tali non possono essere sospesi;
9. **DI DEMANDARE** al Segretario/Responsabile del Servizio Segreteria/Ragioneria gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione, ivi compresa la richiesta all'ANAC del codice CIG e la stipula del contratto di proroga tecnica;
10. **DI IMPEGNARE** la conseguente spesa di complessivi € 180.248,05, oltre IVA come per legge, così come segue:
 - € 137.014,20, oltre IVA come per legge, per servizi socio sanitari assistenziali, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;
 - € 7.701,12, oltre IVA come per legge, per servizi di assistenza riabilitativa, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;
 - € 5.230,37, oltre IVA come per legge, per servizi di educatore, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;
 - € 2.446,60, oltre IVA come per legge, per servizi di assistenza sociale, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;
 - € 13.446,72, oltre IVA come per legge, per servizi di pulizia, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;
 - € 14.409,04, oltre IVA come per legge, per servizio cucina, con imputazione della spesa all'apposito capitolo di Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;
11. **DI IMPEGNARE** la quota di contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante, pari ad € 225,00 da corrispondere all'ANAC al Cap 379 di PEG del Bilancio di Previsione 2018/2020 ó annualità 2018;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
F.to Massimo Licci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal _____ senza opposizione

Castellana Grotte li, 25.09.2018

Il Responsabile della Pubblicazione
Domenico INTINI

Il Segretario
Elisabetta Manghisi